

Pubblicato il 10/05/2022

N. 00137/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Croce Rossa Italiana - Comitato della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comunità comprensoriale Wipptal, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;

nei confronti

Associazione Volontarius Odv in RTI con Fondazione Caritas Diocesi Bolzano e Bressanone, River Equipe Società Cooperativa Sociale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Gianpiero Luongo e Stefano Senatore, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Filippo Serafini n. 9;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:

- del provvedimento di aggiudicazione della procedura indetta dalla Comunità comprensoriale Wipptal per l'affidamento del servizio sociale multizonale per profughi - assistenza umanitaria al Brennero (CIG: 8896485BA9) di cui alla comunicazione del 15.12.2021 (doc. 1 - provvedimento di aggiudicazione);
 - delle operazioni di gara e segnatamente di tutti i verbali relativi alle sedute pubbliche e private, con relativi allegati (doc. 2 - verbale n. 1; doc. 3 - verbale n. 2; doc. 4 - verbale n. 3; doc. 5 - verbale del 30.11.2021; doc. 6 - verbale n. 5; doc. 7 - verbale n. 6);
 - della nota del 29.12.2021 della Comunità comprensoriale e del diniego in esso contenuto in merito all'istanza di accesso agli atti presentata con riguardo all'offerta tecnica dell'aggiudicataria (doc. 8 - nota del 29.12.2021);
 - del diniego formatosi tacitamente in parte qua sull'istanza di accesso agli atti presentata con riguardo all'offerta tecnica dell'aggiudicataria;
 - degli atti di gara in parte qua (doc. 9 - lettera di invito; doc. 10 - bando di gara; doc. 11 - disciplinare di gara; doc. 12 - capitolato);
 - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, nonché di quelli sconosciuti dalla ricorrente ma funzionali alla presente impugnazione nonché
- per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato e per il risarcimento danno.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità comprensoriale Wipptal e della controinteressata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d'udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente ha impugnato gli atti della gara affidata, ai sensi degli artt. 36, co. 2 lettera b) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 26 e 33 della l.p. 16/2015, mediante procedura negoziata preceduta da un'indagine di mercato, avente ad oggetto l'affidamento del servizio sociale multizonale per profughi – assistenza umanitaria al Brennero.
2. La gara, indetta dalla Comunità comprensoriale Wipptal, ha durata di due anni (1.1.2022-31.12.2023), rinnovabile per un ulteriore anno ed un importo a base di gara pari a € 400.000,00 con un valore massimo stimato (incluso opzioni, rinnovi e proroghe negoziali) di € 600.000,00. La procedura di gara prevedeva, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 33 l.p. n. 16/2015 e art. 95 del D.lgs. 50/2016.
3. La descrizione del servizio e le prescrizioni specifiche erano definite nel capitolato tecnico.
4. Alla procedura di gara hanno partecipato l'odierna ricorrente ed il controinteressato RTI Associazione Volontarius, Fondazione Caritas Diocesi Bolzano e Bressanone, River Equipe Società Cooperativa Sociale (in futuro anche RTI Volonataris o Volontarius), classificandosi la ricorrente con un punteggio di 92,10 dietro la controinteressata che conseguiva 100 punti.
5. Con ricorso notificato il 14.1.2022 la Croce Rossa italiana - Comitato della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (in futuro anche Croce Rossa) ha impugnato l'aggiudicazione in favore della controinteressata, deducendo l'omessa verifica dell'offerta della prima classificata e riservandosi di

presentare motivi aggiunti, in seguito all'ostensione, da parte dell'amministrazione, della documentazione richiesta con istanza di accesso.

6. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 28.1.2022, ottenuto nel frattempo l'accesso alla documentazione di gara della quale inizialmente non disponeva, previa sospensione cautelare, chiedeva l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e dei verbali di gara, l'esclusione del RTI concorrente dalla procedura competitiva e l'aggiudicazione in proprio favore del servizio sulla scorta dei seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 1.1 della Parte II del disciplinare e dell'art. 4 del capitolato di gara. Violazione dell'art. 95 del D.lgs. n. 50 del 2016. Violazione dell'art. 33 della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Disparità di trattamento. Inattendibilità complessiva dell'offerta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta.

2. Violazione dell'art. 1.1 della Parte II del disciplinare e dell'art. 4 del capitolato di gara. Violazione degli artt. 32 e 95 del D.lgs. n. 50 del 2016. Violazione degli artt. 23, 33 e 58 della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Inattendibilità complessiva dell'offerta. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta.

3. Violazione art. 97 d.lgs. 50/2016; violazione art. 30 L.P. 16/2015 e linee guida applicative approvate con Delibera della Giunta provinciale n. 1099 del 30.10.2018; Violazione del disciplinare di gara, parte II, punto 1.2. "Offerte anomale". Disparità di trattamento. Inattendibilità complessiva dell'offerta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta".

Per il caso che il contratto fosse stato stipulato, chiedeva la declaratoria di inefficacia e qualora non fosse possibile il subentro nella gestione del servizio sin dal suo avvio, il risarcimento del danno per equivalente.

7. Si sono costituiti in giudizio la Comunità comprensoriale Wipptal ed il RTI Volontarius, instando per il rigetto del ricorso previo diniego della tutela cautelare incidentalmente richiesta.

8. Con ordinanza collegiale n. 22/2022 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento di aggiudicazione.
9. In vista dell'udienza fissata per la discussione le parti hanno prodotto ulteriori scritti difensivi diretti ad approfondire le proprie tesi e a replicare a quelle avversarie.
10. All'udienza pubblica del 27 aprile 2022 la causa è stata, infine introitata per essere decisa.

DIRITTO

1. L'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, per come di seguito argomentato, esime il Collegio dalla trattazione delle eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo per la dedotta genericità e dei motivi aggiunti per tardività, sollevate dal RTI controinteressato.
2. Il Collegio inizia la trattazione con i motivi aggiunti e tratterà il motivo del ricorso introduttivo congiuntamente al terzo motivo aggiunto, con il quale lo stesso è stato riproposto.
3. Come indicato in fatto, oggetto dell'appalto in discussione è il servizio di assistenza umanitaria per migranti e profughi al Brennero, da prestarsi, secondo le norme di gara, sia presso la struttura di transito al Brennero, messa a disposizione dalla Comunità comprensoriale, sia presso la stazione ferroviaria.
4. Con il primo dei motivi aggiunti la ricorrente espone che il capitolato tecnico prescriveva che l'aggiudicatario doveva garantire la copertura del servizio di assistenza ai profughi e migranti 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno e, in particolare, nella fascia oraria dalle ore 7:00 alle ore 23:00, doveva garantire una copertura continua del servizio. Inoltre il capitolato richiedeva che l'aggiudicatario dovesse garantire la contemporanea presenza presso la struttura di transito e presso la stazione ferroviaria, specificando la *lex specialis* testualmente "*che in caso di permanenza di utenti presso la struttura di transito per procedure di assistenza, orientamento o altra attività pertinente, dovrà comunque essere garantita la presenza di un operatore presso la stazione ferroviaria*".

5. Secondo la prospettazione della ricorrente la proposta del RTI Volontarius non garantirebbe la compresenza di almeno due operatori per tutta la durata del servizio, per assicurare così la contemporanea presenza di un operatore che presti il servizio presso la struttura di transito e di un operatore che svolga il servizio presso la stazione ferroviaria, come richiesto dal capitolato, con la conseguenza che l'offerta meritava un'immediata esclusione.

6. Risulterebbe dall'offerta tecnica della concorrente, che le modalità di espletamento del servizio proposte dalla stessa prevedrebbero che per ben 5 giorni su 7, per almeno una fascia oraria al giorno, i turni fossero coperti esclusivamente da soggetti volontari e non da operatori. Il RTI Volontarius non sarebbe, dunque, in grado di assicurare la compresenza di almeno due operatori per tutto l'orario e quindi non potrebbe garantire il servizio richiesto. Che il servizio debba essere prestato da due *"operatori"* - intesi come personale dipendente e non come volontari - si ricaverebbe, a detta della ricorrente, oltre che dalla documentazione di gara ed in particolare dall'art. 4, co. 3 del capitolato tecnico - che obbligherebbe l'aggiudicatario a inviare comunque un operatore presso la stazione ferroviaria, qualora nella struttura di transito permangano degli utenti in attesa di assistenza - anche dai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, che nell'ambito della precedente gara indetta per il medesimo servizio, aveva avuto modo di precisare che *"il personale volontario non potrà svolgere attività senza la presenza di un operatore nello stesso turno o sostituire, da solo, l'operatore stesso"*. Tale considerazione varrebbe anche nella presente gara, considerato che dalla comparazione del capitolato della precedente gara con quello vigente emergerebbe l'assoluta sovrapposibilità delle prescrizioni attinenti all'esecuzione del servizio.

7. Esprimendosi la documentazione di gara in modo inequivocabile, attraverso il chiaro riferimento solo agli *"operatori"* - intesi, a dire della ricorrente, come personale dipendente - non vi sarebbero ragioni per ritenere che nel caso di specie valga un principio diverso da quello applicato nella precedente gara di cui s'è detto.

8. Anche la giustizia amministrativa riterrebbe che *“l’attività dei volontari deve esser di norma complementare rispetto a quelle dei lavoratori impiegati nel servizio e in particolare deve essere di regola di supporto dei solo lavori svantaggiati e non può comunque spingersi sino a divenire strutturalmente sostitutiva dell’attività degli operatori professionali, essendo imprescindibile l’individuazione di ragionevoli limiti a tale ingerenza al fine di preservare un determinato standard qualitativo e di professionalità della prestazione offerta all’Amministrazione (TAR Venezia sez .I, 21 marzo 2018, 319)”*, confermando così la fondatezza della tesi della ricorrente secondo la quale il servizio deve essere svolto mediante la compresenza di due operatori dipendenti per l’intera fascia oraria giornaliera.

9. Tali considerazioni troverebbero ulteriore conforto nel fatto che l’impiego di personale dipendente, che svolge l’attività di assistenza con caratteristiche di abitudine e professionalità, garantirebbe uno standard di servizio più elevato, stante anche la delicatezza del servizio e la necessità di personale dotato di specifica professionalità, senza la quale le prestazioni del contratto nemmeno potrebbero essere eseguite.

10. Il volontario, privo di qualsiasi legame strutturato con l’operatore economico si potrebbe facilmente sottrarre al proprio onere di presenza in sede di effettuazione del servizio senza che per tale inadempimento sia previsto una conseguenza in qualche modo deterrente. Di talché non sarebbe possibile per il RTI Voluntarius assicurare la continuità del servizio, posto che l’eventuale assenza del volontario non potrebbe essere sopperita con la presenza dell’operatore professionale in turno nel medesimo orario né da altro operatore dipendente, poiché non previsto in offerta.

11. La tesi prospettata dalla ricorrente, secondo la quale il servizio dovrebbe essere garantito, in ogni turno lavorativo da due operatori dipendenti, il che equivale ad affermare che la *lex specialis* escluderebbe la possibilità di impiegare nel servizio personale volontario, non convince.

Secondo orientamento pacifico, in materia di gare pubbliche, dev'essere privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale

del testo della *lex specialis*, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, atteso che è necessario evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale. Ciò al fine di garantire che le procedure concorsuali si svolgano secondo obiettivi principi di certezza e di trasparenza, *id est*, di verificabilità, i quali impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole della *lex specialis* di gara (*ex multis* Cons. di Stato, III, 24 giugno 2021 n. 5203).

12. Il Collegio dà atto che il capitolato tecnico, all'art. 4, co. 2 e co. 3, parla di “operatore”, tuttavia, in applicazione dell'interpretazione letterale delle norme di gara, evidenzia che sotto il profilo testuale il sostantivo maschile “operatore” indica “*chi opera, chi compie determinate azioni o operazioni, per lo più abitualmente*” (cfr. Enciclopedia Treccani), ma nulla dice sul rapporto di lavoro, in base al quale l'operatore agisce; che esso sia di lavoro autonomo/subordinato o volontario. Se così è, l'enunciato della disposizione normativa dell'art. 4 co. 3, citato dalla ricorrente a propria difesa non corrobora in alcun modo l'affermazione che il servizio dovesse essere garantito con la compresenza di due operatori dipendenti.

Anche le altre disposizioni delle norme di gara non fanno riferimento ad una distinzione tra personale dipendente e volontario.

13. Pertanto, se la stazione appaltante avesse effettivamente voluto escludere l'impiego di personale volontario dall'espletamento del servizio in gara, lo avrebbe dovuto dire espressamente, perché il termine operatore non è sinonimo di lavoratore dipendente. Similmente, se avesse voluto limitare l'impiego di personale volontario lo avrebbe dovuto dire. Le norme di gara, invece, non prevedono alcuna distinzione tra personale dipendente e personale volontario, rimettono alla libertà imprenditoriale l'organizzazione del lavoro e la scelta del personale da utilizzare. Il capitolato tecnico prescrive unicamente che lo svolgimento del servizio venga garantito da personale

idoneo, a prescindere che abbia un rapporto di lavoro retribuito o svolga servizio di volontariato.

14. È appena il caso di aggiungere, come condivisibilmente evidenziato dalle difese delle controparti, che la scelta della Comunità comprensoriale di invitare alla gara associazioni di volontariato implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario (cfr. Cons. di Stato, III, 17 novembre 2015, n. 5249).

E l'art. 32 del codice del **terzo settore** dispone che le ODV, *“svolgono prevalentemente in favore di terzi una o più attività di cui all'articolo 5 [ndr che comprende alla lettera r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti], avvalendosi in modo prevalente dell'attività del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli associati”*.

15. Il modello turnistico settimanale del RTI Volontarius (che propone l'esecuzione del servizio di assistenza con quattro operatori dipendenti, oltre all'operatore referente dipendente e con due operatori volontari, che prestano servizio in turno con un operatore dipendente – cfr. doc. 16 della ricorrente) sfugge, pertanto, alle censure della ricorrente, secondo la quale l'offerta dell'aggiudicataria non assicurerebbe alla stazione appaltante l'effettuazione regolare del servizio secondo le condizioni minime prescritte dagli atti di gara.

16. E non giova alla ricorrente nemmeno invocare i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in occasione della precedente gara.

17. È noto che nelle gare pubbliche i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la *ratio*, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost..

18. Orbene, i chiarimenti richiamati dalla ricorrente non affermano affatto che gli operatori di ogni turno debbano essere necessariamente due operatori

dipendenti, come vorrebbe la ricorrente, ma *specificando che il personale volontario non potrà svolgere attività senza la presenza di un operatore nello stesso turno o sostituire, da solo, l'operatore stesso*, affermano che il turno di lavoro è coperto secondo le disposizioni di gara se nella turnazione un operatore volontario presta servizio insieme ad un operatore dipendente.

19. In disparte le perplessità del Collegio in ordine all'ammissibilità di chiarimenti, che in via interpretativa giungono ad attribuire alle disposizioni del bando una portata diversa da quella risultante dal testo - limitando nella fattispecie il lavoro volontario al 50 per cento del servizio – che è questione che esula dalla presente vertenza, emerge dall'esame del modulo di turnazione del RTI Volontarius (doc. 16 citato) che l'organizzazione del servizio dallo stesso proposto è comunque in linea anche con i chiarimenti autointerpretativi forniti dall'amministrazione in riferimento alla gara precedente. Infatti, dal modello organizzativo proposto dall'aggiudicataria risulta che gli operatori volontari prestano servizio sempre in turno con un operatore dipendente.

20. Anche le ulteriori argomentazioni sono prive di rilievo decisivo.

21. Il Collegio non condivide l'affermazione di parte ricorrente per cui un rapporto di lavoro stabile garantirebbe uno standard di servizio più elevato di quello raggiungibile con l'utilizzo di soggetti che espletano il servizio in forma volontaria. Si tratta di un assunto generico e del tutto sfornito di riscontri oggettivi.

22. L'ulteriore censura che il volontario, in quanto privo di qualsiasi legame strutturato con l'operatore economico può facilmente sottrarsi al proprio onere di presenza in sede di effettuazione del servizio senza dover temere conseguenze e che pertanto non sarebbe possibile per Volontarius assicurare la continuità del servizio, posto che l'eventuale assenza del volontario non potrebbe essere sopperita con la presenza dell'operatore professionale in turno nel medesimo orario né di altro operatore dipendente poiché non

previsto in offerta, mira a screditare il volontariato, ipotizzando meramente possibili futuri scenari, senza alcuna base fattuale reale.

23. Infine, il richiamo giurisprudenziale (TAR Firenze 319/2018) non è pertinente, perché riguarda una fattispecie diversa, in cui non era stato contestato *tout court* l'impiego di personale volontario, come nella fattispecie in discussione.

24. In conclusione il motivo nella sua interezza è infondato.

25. Con il secondo motivo dei motivi aggiunti parte ricorrente, nella denegata e non creduta ipotesi che la concorrente non venisse esclusa già in base alle doglianze di cui al primo motivo, lamenta che il RTI controinteressato avrebbe dovuto essere penalizzato nell'assegnazione dei punteggi per l'offerta tecnica. Richiamando le medesime contestazioni dedotte nel precedente motivo, sostiene che in relazione al sotto-criterio di valutazione 01.02 (continuità del servizio) il progetto del RTI Volontarius avrebbe meritato il punteggio di 0 (scadente) o di 0,25 (sufficiente) anziché il punteggio assegnato di 0,75 (molto buono), in quanto l'offerta di Volontario era insufficiente. Con una valutazione di 0 punti o di 0,25 punti per il predetto sub-criterio ne discenderebbe che il punteggio ottenuto dalla Croce Rossa diverrebbe quello più elevato e per l'effetto sarebbe premiata con il massimo punteggio pari ad 80 punti, risultando aggiudicataria.

26. Osserva il Collegio che i rilievi formulati dalla ricorrente si risolvono – in un ambito rimesso alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, quale è quello di apprezzamento delle offerte – nella volontà di sostituire la propria personale valutazione a quella della competente commissione giudicatrice.

27. Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, *“le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero*

ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte" (ex multis, Cons. di Stato, V, 20 gennaio 2022 n. 2154, V, 20 ottobre 2020, n. 6335; IV, 22 giugno 2020, n. 3970; 18 novembre 2021, n. 7715; III, 9 giugno 2020, n. 3694; 21 novembre 2018, n. 6572; V, 25 marzo 2021, n. 2524; 20 febbraio 2020, n. 1292; 8 gennaio 2019, n. 173; 22 ottobre 2018, n. 6026; 15 marzo 2016, n. 1027; 11 dicembre 2015, n. 5655).

28. In ragione del fatto che la turnistica proposta dal RTI Volontarius risulta rispondere alle modalità di espletamento del servizio richiesto dalla *lex specialis* e prevedendo l'offerta anche la compresenza di più operatori a cavallo tra turni diversi per consentire il passaggio di consegne e informazioni tra colleghi nonché garantendo la controinteressata la pronta sostituzione del personale in caso di emergenza, disponendo di una organizzazione adeguata, la valutazione di 0,75 (molto buono) punti assegnati dalla commissione tecnica all'offerta dell'aggiudicataria per la sottovoce *continuità del servizio* non risulta né arbitraria, né irragionevole né contraddittoria.

29. La doglianza, dunque, oltre ad essere inammissibile è infondata.

30. Con il terzo motivo aggiunto, che ripropone il motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente si duole della mancata verifica dell'anomalia dell'offerta del RTI Volontarius.

31. A tale riguardo si osserva che l'Amministrazione resistente non era tenuta a procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta predetta alla luce del chiaro disposto dell'art. 97, co. 3 del d.lgs. 50/2016 che dispone che il meccanismo del calcolo della soglia di anomalia non opera se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e le offerte ammesse siano meno di tre, presupposti che ricorrono nella presente fattispecie.

32. Anche le linee guida per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte anormalmente basse, di cui all'art. 30 co. 1 della l.p. sugli appalti, adottate con delibera della Giunta provinciale n. 1099/2018 dispongono, che con riferimento alle procedure sotto soglia UE, in attuazione dell'art. 1 lettera a) della l.p. n. 16/2015 (per semplificare e rendere più flessibile le procedure di aggiudicazione), le stazioni appaltanti hanno facoltà di non applicare obbligatoriamente le formule per il calcolo dell'anomalia di cui alle presenti linee guida.

33. Anche il terzo motivo è pertanto infondato.

34. Restano assorbite tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni non espressamente esaminate, che il Collegio ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso da quella assunta.

35. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti, insieme alla richiesta di risarcimento dei danni.

36. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Comunità comprensoriale Wipptal e del RTI controinteressato, che vengono liquidati in 4.000,00 (quattromila) oltre CPA e IVA se dovuta, in favore di ciascuno di essi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Michele Menestrina, Presidente

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere

Edith Engl, Consigliere, Estensore

Alda Dellantonio, Consigliere

L'ESTENSORE

Edith Engl

IL PRESIDENTE

Michele Menestrina

IL SEGRETARIO